



COMUNE DI SUNO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA VENDITA OCCASIONALE NEI MERCATINI DI CUI ALL'ART. 11 BIS DELLA L.R. 28/1999 E S.M.I. ("MERCATINI DEGLI HOBBISTI")

Approvato con Delibera C.C. n.34 del 30 novembre 2020.

INDICE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1– OGGETTO**
- ARTICOLO 2 – FINALITÀ**
- ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI**

SEZIONE II

INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DEI MERCATINI

- ARTICOLO 4 – I MERCATINI ESISTENTI**
- ARTICOLO 5 – I MERCATINI DI NUOVA INDIVIDUAZIONE**

SEZIONE III

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATINI NEL COMUNE

- ARTICOLO 6 – DISCIPLINA DEI MERCATINI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE**
- ARTICOLO 7 – ARTICOLAZIONE DEI MERCATINI**
- ARTICOLO 8 – FORME DI PUBBLICITÀ**
- ARTICOLO 9 – MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRENDERE PARTE AL MERCATINO E PER LA RELATIVA RISPOSTA**
- ARTICOLO 10 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**
- ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI ACCESSO AL MERCATINO DA PARTE DEI VENDITORI OCCASIONALI – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE NELL'AREA**
- ARTICOLO 12 – OBBLIGHI E DIVIETI NELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE**
- ARTICOLO 13 – UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE A GAS**

SEZIONE IV

AFFIDAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI

- ARTICOLO 14 – RAPPORTO NEGOZIALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**
- ARTICOLO 15 – COMPITI AFFIDABILI AL SOGGETTO GESTORE**

SEZIONE V

APPROVAZIONE DEI MERCATINI DI INIZIATIVA DI TERZI

- ARTICOLO 16 – RAPPORTO NEGOZIALE**
- ARTICOLO 17 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO**

SEZIONE VI

TESSERINI

- ARTICOLO 18 – RILASCIO E VIDIMAZIONE**

ARTICOLO 19 – CAMBIO DI RESIDENZA

ARTICOLO 20 – RITIRO DEL TESSERINO

ARTICOLO 21 – DETERIORAMENTO FURTO O SMARRIMENTO DEL TESSERINO

SEZIONE VII

BANCA DATI REGIONALE

ARTICOLO 22 – INVIO DATI ALLA REGIONE DIRETTO O CON DELEGA FUNZIONE

SEZIONE VIII

COMPITI OBBLIGATORI DEL COMUNE

ARTICOLO 23 – FUNZIONI COMUNALI NON DELEGABILI

SEZIONE IX

CANONI E TASSE

ARTICOLO 24 – TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

SEZIONE X

SANZIONI

ARTICOLO 25 – SANZIONI

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26– ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE E SICUREZZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di vendita occasionale nei mercatini del Comune di Suno, nel rispetto dei criteri regionali adottati ai sensi dell'Articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge regionale 28/1999 e s.m.i. e in forza degli articoli 7 e 42 comma 2 lett. a) del D.L.vo 267/2000.

Articolo 2 – Finalità

1. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale in ambito comunale è ammessa esclusivamente nel caso in cui il Comune abbia esercitato le proprie funzioni di individuazione, di disciplina e di approvazione dei mercatini cui partecipano i venditori occasionali.
2. Il Comune di Suno persegue – in linea generale – il rispetto e l'applicazione dei criteri regionali, assicurando assistenza all'utenza in genere e promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti nel territorio di competenza.
3. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'Articolo 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i.. Tale condizione va dimostrata attraverso l'esibizione degli atti di deposito relativi al diritto d'autore;
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - c) l'attività di vendita svolta dagli **enti del terzo settore**, come definiti dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **Legge regionale:** La Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) **Deliberazione di Giunta Regionale:** La DGR 11 maggio 2018 n. 12. Attività di vendita occasionale nei mercatini. Criteri ai sensi dell'Articolo 11 quinquies, c. 3 della Legge regionale 28/1999;

- c) **Mercatini:** Forme di vendita di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale esercitate su area pubblica o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinata all'uso del pubblico indistinto, attrezzata o meno, coperta o scoperta che ha quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizza per la presenza dei venditori occasionali;
- d) **Soggetto pubblico o privato:** il soggetto al quale il Comune affida una serie di funzioni del mercatino sulla base di apposita convenzione;
- e) **Soggetto Terzo:** il soggetto proponente una propria iniziativa al quale il Comune autorizza il progetto organizzativo di un mercatino redatto sulla base delle disposizioni del presente Regolamento;
- f) **Tesserino:** Il documento in bollo necessario per potere esercitare l'attività di vendita occasionale, Lo stesso va vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- g) **Domanda:** L'istanza in bollo presentata al Comune di residenza oppure al Comune dove si svolge il primo mercatino cui si intende partecipare se il soggetto proviene da fuori regione, da parte dal venditore occasionale per ottenere il rilascio del tesserino;
- h) **Venditore occasionale:** il soggetto privato persona fisica in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercita nei mercatini l'attività di vendita di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare il cui **valore non sia superiore a euro centocinquanta** per ciascun bene. Ogni bene usato deve rientrare nella sua sfera personale o nella sua collezione (beni propri) oppure è realizzato mediante la sua abilità. L'attività non può essere svolta fuori dai mercatini regolarmente individuati nell'ambito della Regione Piemonte;
- i) **Beni propri:** i beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
- j) **Beni realizzati mediante la propria abilità:** i piccoli oggetti realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani;
- k) **Elenco dei beni posti in vendita:** l'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati. Lo stesso è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- l) **Manifestazione di interesse:** L'atto sottoscritto dal venditore occasionale per poter partecipare al mercatino che deve essere inviato al Comune di svolgimento nel quale si dovranno indicare le categorie dei beni da porre in vendita;

si intendono altresì richiamate le definizioni della DGR e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

- m) **COSE VECCHIE:** oggetti datati, fuori moda, superati dalle novità della moda;
- n) **OGGETTI DI ANTIQUARIATO:** libri, mobili, opere d'arte e oggetti antichi, ossia oggetti di

vecchia fattura resi unici per la età, la rarità, la condizione, l'utilità o altre peculiari caratteristiche (si tratta generalmente di oggetti che rappresentano un'epoca precedente all'attuale della società umana).

SEZIONE II

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATINI

ARTICOLO 4 – I MERCATINI ESISTENTI

2. I “mercatini” di cui all’Articolo 11 bis della Legge Regionale, che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia esistenti nel Comune di Suno sono dettagliatamente descritti come segue:

Non sono attualmente riconosciuti mercatini.

3. L'individuazione delle manifestazioni esistenti sopra elencate con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali, viene fatta salva attraverso la formale approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – I MERCATINI DI NUOVA INDIVIDUAZIONE

1. Nel Comune di Suno possono essere individuati nuovi mercatini di iniziativa comunale gestiti direttamente, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo pubblico o privato, oppure di iniziativa di soggetti terzi che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizzano per la presenza dei venditori occasionali.
2. Nell'atto di individuazione e disciplina si indicano per ogni nuovo mercatino:
la denominazione, il luogo di svolgimento, la data o le date di svolgimento, l'orario di svolgimento, esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione, la specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni, la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione, le forme di pubblicità, le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino, i criteri di assegnazione degli spazi, le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali, le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V *bis* della Legge Regionale, gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

SEZIONE III

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATINI COMUNALI

ARTICOLO 6 – DISCIPLINA DEI MERCATINI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. La regole espresse nella sezione III del presente Regolamento si applicano indissolubilmente a tutti i mercatini esistenti e programmabili del Comune di Suno sia che gli stessi siano a gestione comunale diretta, oppure con affidamento di funzioni a soggetto terzo, oppure di iniziativa di

soggetti terzi.

ARTICOLO 7 – ARTICOLAZIONE DEI MERCATINI

1. Per i mercatini del Comune di Suno di eventuale futura individuazione è prevista la massima libertà di articolazione relativa agli abbinamenti con le varie forme mercatali previste dalle disposizioni regionali e la massima libertà di settorializzazione, fatta tuttavia salva la dimensione complessiva delle aree in cui è ubicata l'attività di vendita e una equilibrata ripartizione tra privati hobbisti e privati che vendono beni realizzati con la propria abilità.
2. La dimensione massima di ogni spazio è definita di volta attraverso atto formale del Comune. Ogni venditore occasionale non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie. È vietato collocare nell'area concessa automobili, automezzi o furgoni.

ARTICOLO 8 – FORME DI PUBBLICITÀ

1. Per pubblicità si intende qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell'esercizio di una attività anche non imprenditoriale, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili.
2. Il soggetto Comune e i terzi affidatari o promotori di mercatini possono utilizzare modalità pubblicitarie e mezzi di diffusione tradizionali.
3. Il Comune tutela il pubblico dei mercatini dalla pubblicità idonea a indurre in errore il potenziale cliente falsandone il processo decisionale. La pubblicità ingannevole può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura.
4. Il Comune considera illecite anche le pratiche che possano indurre il pubblico dei mercatini a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all'uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PRENDERE PARTE AL MERCATINO E PER LA RELATIVA RISPOSTA

1. La partecipazione ai mercatini comunali è subordinata all'invio di una manifestazione di interesse al Comune o al soggetto delegato dal Comune o al soggetto proponente, da redigere su apposito modello unificato predisposto dalla Regione Piemonte.
2. La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune o al soggetto delegato dal Comune o al soggetto proponente esclusivamente tramite invio di una mail di posta certificata o mediante presentazione direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Suno nello spazio compreso tra il trentesimo e il decimo giorno antecedente alla data di attuazione del mercatino. Le manifestazioni di interesse non inoltrate nello spazio del periodo indicato saranno considerate irricevibili.

3. Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati tramite invio di una mail di posta certificata l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione, entro il giorno prima della data di svolgimento del mercatino.
4. Ai mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati, muniti di apposito tesserino, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

ARTICOLO 10 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. L'assegnazione degli spazi ai venditori occasionali ammessi al mercatino è effettuata, seguendo l'ordine di data e orario acquisito dalla mail di posta certificata con cui è stata inoltrata la manifestazione di interesse. La ripetuta assegnazione di uno spazio al mercatino non crea in capo all'hobbista alcun diritto di priorità.
2. Sette giorni prima della data di attuazione del mercatino il Comune o il soggetto delegato dal Comune o il soggetto proponente pubblica la lista di ammissione, stilata sulla base dell'ordine della mail di manifestazione di interesse come descritto al comma 1 del successivo articolo 10 e assegna a ciascun operatore lo spazio.
3. Se la funzione gestionale del mercatino è affidata a terzi, in sede di redazione del disciplinare possono essere concordate diverse modalità per la ricezione delle manifestazioni di interesse e la assegnazione degli spazi.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI ACCESSO AL MERCATINO DA PARTE DEI VENDITORI OCCASIONALI – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE NELL'AREA

1. L'accesso alle aree dei mercatini è consentito ai venditori occasionali ammessi all'occupazione degli spazi previsti solo ed esclusivamente nell'orario fissato con l'individuazione o l'approvazione dello stesso mercatino.
2. Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.
3. Nelle aree dei mercatini, così come determinate secondo la disciplina del presente Regolamento, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'Articolo 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
4. Da tale divieto sono esclusi i mezzi appartenenti agli assegnatari degli spazi di vendita che comunque dovranno lasciare libera l'area mercatale entro l'orario di volta in volta definito.
5. I veicoli non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale o di altre forze di Polizia e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI E DIVIETI NELL'ATTIVITÀ DI VENDITA OCCASIONALE

1. A ogni venditore occasionale è fatto obbligo:
 - a) di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino;

- b) di conservare l'elenco dei beni posti in vendita unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e la dichiarazione che attesta la condizione di venditore occasionale, di non avere altri tesserini, che non sono stati emessi provvedimenti di revoca a proprio carico. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo;
- c) di esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
- d) di prevedere che il prezzo di vendita di ogni singolo prodotto non possa essere superiore a euro 150,00. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;
- e) di occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- f) di mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature oltreché di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.
- g) di raccogliere al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, di chiuderli ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o asportarli con mezzi propri.

2. A ogni venditore occasionale è fatto divieto:

- a) di farsi sostituire da parte di altri soggetti neppure se appartenenti al proprio al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
- b) di commercializzare:
 - a.** le merci nuove di produzione seriale;
 - b.** l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se risultante da rimanenze di magazzino;
 - c.** qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione;
- c) di vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
- d) di recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;
- e) di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
- f) per i venditori occasionali che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, di utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora fatto salvo il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso;

- g) di danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e – in modo particolare – il suolo.

ARTICOLO 13 – UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E BOMBOLE A GAS

1. È fatto divieto ai venditori occasionali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
2. Nei mercatini è concesso l'utilizzo di bombole a gas solo se il venditore occasionale è munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. I venditori occasionali devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alla norme previste in materia.

SEZIONE IV

AFFIDAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI

ARTICOLO 14 – RAPPORTO NEGOZIALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

1. Il Comune di Suno per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, **può affidare** una serie di funzioni amministrative e gestionali per la realizzazione dei mercatini esistenti o di nuova individuazione nel rispetto dell'articolo 5 a soggetti pubblici e privati attraverso l'approvazione di una convenzione nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il soggetto gestore affidatario si impegna al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini e in particolare la Legge Regionale, la Deliberazione di Giunta Regionale e il presente Regolamento con particolare attenzione a quanto contenuto nella Sezione III.

ARTICOLO 15 – COMPITI AFFIDABILI AL SOGGETTO GESTORE

1. I compiti affidabili dal Comune ai soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei mercatini esistenti o individuabili sono:
 - a) la ricezione delle manifestazioni di interesse,
 - b) l'assegnazione degli spazi,
 - c) la vidimazione del tesserino,
 - d) la ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita,
 - e) il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.
2. L'affidatario può esigere dai venditori occasionali il pagamento di un corrispettivo dettagliato quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione dell'occupazione suolo pubblico, dello smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino. Gli importi sono stabiliti dalla convenzione.

3. Il Comune e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.

SEZIONE V

APPROVAZIONE DEI MERCATINI DI INIZIATIVA DI TERZI

ARTICOLO 16 – RAPPORTO NEGOZIALE

1. Il Comune di Suno ammette sul proprio territorio la presenza di mercatini di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, associazioni di categoria, società, soggetti pubblici o privati ecc.) il cui progetto viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale e realizzato secondo le modalità stabilite in un apposito disciplinare redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, tenendo conto di criteri di parità di trattamento ed eguaglianza e avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.

ARTICOLO 17 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

1. Per realizzare un mercatino di iniziativa di terzi è necessario che i proponenti presentino al Comune un progetto articolato almeno 60 giorni prima dell'evento.
2. Nel caso di mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati – per permettere la redazione dell'atto di individuazione e del disciplinare di cui al comma 1 – nel progetto, il soggetto proponente dovrà rispettare senza alcuna possibilità di deroga tutte le indicazioni contenute all'articolo 5 comma 2 del presente Regolamento.
3. Il soggetto proponente si impegna al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini e in particolare la Legge Regionale, la Deliberazione di Giunta Regionale e il presente Regolamento con particolare attenzione a quanto contenuto nella Sezione III.
4. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l'interesse pubblico e di promozione del territorio.

SEZIONE VI

TESSERINI

ARTICOLO 18 – RILASCIO E VIDIMAZIONE

1. Per poter partecipare ai mercatini del Comune di Suno è necessario esibire il tesserino per la vendita occasionale.
2. Il Comune di Suno rilascia il tesserino per la vendita occasionale previa acquisizione della relativa domanda di rilascio in bollo:
 - a) ai privati persone fisiche residenti,
 - b) ai privati persone fisiche provenienti da fuori regione che intendano partecipare a un mercatino locale quando lo stesso sia il primo mercatino cui partecipa in Piemonte.
3. Alla domanda dovrà essere allegata **almeno una foto tessera** recente del richiedente, da apporre sul tesserino.

4. Il rilascio del tesserino, salva l'applicazione **delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni**, è previsto nel termine di 10 giorni dalla data di protocollo della domanda di rilascio per permettere all'ufficio comunale competente di verificare sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.
5. Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e dà la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.
6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.

ARTICOLO 19 – CAMBIO DI RESIDENZA

1. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro.

ARTICOLO 20 – RITIRO DEL TESSERINO

1. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 *ter* della Legge Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 *quater* della medesima legge.
2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, **per la durata di un triennio** a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

ARTICOLO 21 – DETERIORAMENTO FURTO O SMARRIMENTO DEL TESSERINO

1. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

SEZIONE VII

BANCA DATI REGIONALE

ARTICOLO 22 – INVIO DATI ALLA REGIONE DIRETTO O CON DELEGA FUNZIONE

1. Il Comune invia alla Banca Dati i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio secondo precise modalità e scansioni temporali.
2. Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino. In caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.
3. I dati da trasmettere sono elencati dettagliatamente al punto 5 della Deliberazione di Giunta Regionale

SEZIONE VIII

COMPITI OBBLIGATORI DEL COMUNE

ARTICOLO 23 – FUNZIONI COMUNALI NON DELEGABILI

1. In ogni caso di mercatino realizzato sul territorio comunale permangono in capo al Comune le funzioni relative a:
 - a) rilascio e ritiro dei tesserini;
 - b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino;
 - c) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
 - d) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita occasionale.

SEZIONE IX

CANONI E TASSE

ARTICOLO 24 – TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del suolo pubblico è assoggettata al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi nel pieno rispetto delle modalità previste da specifico atto deliberativo comunale. La riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.
2. Per i venditori occasionali la riscossione potrà avvenire all'atto dell'occupazione dello spazio concesso direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario nel caso di mercatino a gestione diretta oppure dal personale incaricato dall'affidatario nel caso di mercatino con funzioni affidate oppure ancora secondo il dettato del disciplinare concordato nel caso di mercatino realizzato da soggetto terzo.

SEZIONE X

SANZIONI

ARTICOLO 25 – SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26– ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE E SICUREZZA

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di vendita occasionale attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento oppure – se possibile – individuando una diversa opzione utilizzando aree alternative a quelle individuate.
2. In attesa dell'emanazione di specifiche linee guida istituzionali che prevedano l'adozione di dettagliate misure di safety e security per i mercatini, il Comune può individuare di volta in volta con apposito atto una serie di disposizioni in sintonia con la Circolare Gabrielli e le successive circolari prefettizie, atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di vendita occasionale.
3. Fino all'approvazione del presente regolamento, si applicano ai mercatini degli hobbisti esistenti le previgenti disposizioni relative e in particolare, la possibilità per gli operatori non professionali di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle disposizioni vigenti in materia.